



CIRCOLARE N. 56

3 AGO 1994

Roma 19

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

Al gli Ispettorati Generali
Alle Ragionerie Centrali
Regionale e Provinciali
LORO SEDI

Divisione 3^a e 8^a
Prot. N. 177583 *Allegati* vari
066965

Risposta a nota del

OGGETTO Copertura assicurativa prevista dall'art. 16 del
DPR 17.1.1990, n.44, in attuazione dell'art. 6
del DPR 23.8.1988, n.395 e della legge 28 feb-
braio 1990 n.37.

Si porta a conoscenza di codesti Uffici che a seguito del perfezionamento del contratto-convenzione stipulato tra l'Assitalia ed il Provveditorato Generale dello Stato in applicazione delle norme indicate in oggetto, la scrivente ha sottoscritto apposite polizze per la copertura dei seguenti rischi con decorrenza dal 1° agosto 1994:

A) - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti dello Stato, nonché dei rischi di lesioni permanenti o decesso del dipendente civile dell'Amministrazione dello Stato addetto alla guida dei veicoli e dei natanti stessi;

B) - copertura assicurativa dei rischi di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente civile dell'Amministrazione dello Stato, nonché di lesioni permanenti o decesso del dipendente medesimo autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

Al M. del Provveditorato Generale dello Stato e ai suoi uffici competenti

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Relativamente al punto "A" si precisa che l'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (art.80 e seguenti ed art. 94 del D.P.R. 15.06.1959 n.393) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo per servizio.

Per quanto concerne il punto "B" si rappresenta che le condizioni generali della copertura assicurativa sono contenute nelle allegate tabelle "A e B".

Al riguardo, e prima di entrare nel merito della questione, appare utile precisare che l'uso del mezzo proprio per l'espletamento degli incarichi di missione deve essere limitato ai casi strettamente necessari da autorizzarsi singolarmente secondo i criteri e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Inoltre, poichè il calcolo del premio è rapportato ai chilometri percorsi nell'anno, lo stesso viene determinato in via presuntiva all'inizio di ogni anno, con conseguente conguaglio calcolato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso.

Pertanto, in applicazione dell'apposita condizione stabilita nel capitolato generale, vorranno codesti Uffici istituire un apposito Registro Ufficiale con fogli numerati, sul quale annotare cronologicamente e secondo le indicazioni evidenziate nelle suddette condizioni generali, tutti gli incarichi di missione con l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto conferiti ai propri funzionari, conseguentemente ed a cadenza semestrale (30 giugno - 30 dicembre) i predetti Uffici dovranno comunicare il numero dei chilometri percorsi, allegando alla comunicazione copia delle pagine del Registro relative al periodo stesso.

Circa la procedura di denuncia di eventuali sinistri alla compagnia assicuratrice, si rimanda a quanto specificato nelle condizioni generali, precisando che, per una maggiore celerità di liquidazione del danno, detta compagnia ha predisposto l'unito elenco degli Ispettorati sinistri ai quali per competenza territoriale, l'infortunato potrà rivolgersi per ottenere l'indennizzo, dandone notizia allo scrivente a liquidazione avvenuta.

Si invitano codesti Uffici a portare a conoscenza del proprio personale del contenuto della presente circolare, raccomandando la massima collaborazione nell'invio degli elementi necessari per una precisa applicazione delle norme contrattuali.

Per ogni ulteriore informazione si segnalano i numeri telefonici 06/47613739 e 06/47614092, rispettivamente, per il punto "A" e "B" della presente circolare.


Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mond', written over the typed name of the Ragioniere Generale dello Stato.

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

TABELLA A



Allegato alla Convenzione generale per la copertura assicurativa dei seguenti rischi di cui all'art. 16, punti 1 e 2, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi:

a) DANNEGGIAMENTO AL MEZZO DI TRASPORTO DI PROPRIETA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO AUTORIZZATO A SERVIRSI DEL PROPRIO MEZZO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO;

b) LESIONI PERMANENTI O DECESSO DEL DIPENDENTE MEDESIMO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

- per Assicurato: la persona fisica nel cui interesse è stipulato il contratto;

- per Beneficiari: gli eredi legittimi e/o testamentari;

- per Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

- per Garanzia: il singolo rischio coperto dall'assicurazione;

- per Indennizzo o Indennità: la somma che la Società Assicuratrice eroga all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;
- per Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
- per Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice, comprese le imposte;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
- per Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per Società: la Società assicuratrice.

Janelli



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che:

- a) gli incaricati alle missioni per servizio siano dipendenti pubblici, regolarmente patentati;
- b) le missioni siano preventivamente autorizzate;
- c) le missioni stesse siano riportate su apposito Registro Ufficiale del Contraente tenuto costantemente aggiornato;
- d) nel predetto Registro siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:

1) generalità del dipendente;

2) targa del veicolo;

3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;

4) percorrenza chilometrica dell'intera missione;

- e) la denuncia di sinistro, presentata dal Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato, contenga in allegato fotocopia della pagina del Registro da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente.

ART. 2 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati della C.E.E. nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della

~~Cecoslovacchia e dell'Austria.~~

~~ART. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.~~

~~I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal Contraente alla Società entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.~~

~~La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.~~

~~ART. 4 - Forma delle comunicazioni.~~

~~Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con la lettera raccomandata indirizzata alla Società assicuratrice.~~

~~ART. 5 - Criteri di determinazione del premio.~~

~~Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo - per il periodo annuale dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994~~

~~una percorrenza di Km 102.000.000 viene provvisoriamente e rittivamente stabilito in £ 13.260.000.000. (= lire *)~~


~~che rimarranno comunque acquisite, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile convenuto di £ 130.== (lire Centotrenta.==) oltre imposte, a Km.~~

~~Il termine per il pagamento è quello previsto dall'art. 1901 del C.C.~~

~~Poichè il premio è convenuto in base ad elementi di rischio va (* lire tredicimiliardiduecentosessantamiloni.==)~~

Asitalia
Le Assicurazioni
S.p.A. - Milano
Via Cavour, 10

11 NOV



riabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 gg. dalla fine del periodo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società il dato consuntivo delle missioni autorizzate e dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo stesso, desunto dall'apposito Registro.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dal Contraente entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

In caso di mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

ART. 6 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato nella presente tabella e non previsto nella Convenzione Generale, di cui la presente tabella è parte integrante, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "DANNI
ACCIDENTALI"

ART.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture adoperate dai dipendenti del Contraente ed utilizzate in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di: collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione.

ART.2 - Delimitazione dell'assicurazione.

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di £.10.000.000 senza applicazione di scoperto e/o franchigia

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura

Non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di trainò attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari

71 NOV 1954

scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione;

- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonchè agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

ART. 3 - Determinazione dell'ammontare dei danni.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

ART. 4 - Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso da parte della Società, la quale ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonchè di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

ART. 5 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato: i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità.

~~giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dis-~~
~~senziente non l'abbia sottoscritta.~~

~~Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella~~
~~del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti~~
~~uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di~~
~~liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spett-~~
~~antegli.~~

~~Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'inte-~~
~~statario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione~~
~~della quietanza da parte dell'Assicurato.~~

~~Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata~~
~~in Italia in lire italiane.~~

ART. 6 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

~~L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o dimi-~~
~~nuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il~~
~~recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si~~
~~applica l'art. 1916 del C.C.~~

~~L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del~~
~~danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi mate-~~
~~riali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a~~
~~qualsivoglia indennità.~~

ART. 7 - Diritto di surrogazione.

~~La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 cod. civ.~~
~~rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debita-~~
~~mente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.~~

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

"INFORTUNI"

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti del Contraente alla guida di autovetture ed utilizzate in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra ed aventi per conseguenza lesioni permanenti o decesso.

La garanzia è operante anche per gli infortuni dovuti ad imprudenze e negligenze gravi o sofferti in stato di malore o incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcoolici o psicotropi ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene; nonchè per gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione per servizio.

I capitali garantiti per ciascun conducente sono pari a lire 200.000.000 per il caso di morte e fino a lire 200.000.000 per il caso di invalidità permanente.

ART. 2 - Definizione di infortunio.

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti direttamente ed esclusivamente a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ART. 3 - Delimitazione dell'assicurazione.

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (art. 90 e seguenti ed art 94 del D.P.R. 15.6.1959 n.393) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo.

La garanzia non opera:

- per il caso di inabilità temporanea;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, "delirium tremens", alcoolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività ancorchè detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione.

ART. 4 - Estensione territoriale.

Fermo quanto previsto dall'articolo di pari oggetto delle Condizioni Generali di Assicurazione, per gli infortuni occorsi all'estero gli accertamenti sanitari per stabilire il grado di invalidità

~~permanente verranno effettuati in Italia ed ogni eventuale
indennizzo verrà corrisposto in lire italiane e in Italia.~~

~~ART. 7 - Criteri di indennizzabilità.~~

~~La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed
esclusive dell'infortunio.~~

~~Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente
intero e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si
sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana.~~

~~ART. 8 - Caso Morte.~~

~~Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e
questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio
è avvenuto, la Società liquida ai Beneficiari la somma assicurata
per il caso di morte.~~

~~L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello
per invalidità permanente.~~

~~Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità
permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in
conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i Beneficiari hanno
diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte se
superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.~~

~~ART. 9 - Caso Invalidità Permanente~~

~~L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se
l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza
della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.~~

~~L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla
somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione
al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali
seguenti:~~

~~Perdita totale, anatomica o funzionale di:~~

~~arto superiore 70%~~

~~una mano o un avambraccio 60%~~

~~un pollice 18%~~

~~un indice 14%~~

~~un medio 8%~~

~~un anulare 8%~~

~~un mignolo 12%~~

~~una falange del pollice 9%~~

~~una falange di altro dito della mano 1/3 del dito~~

~~un piede 40%~~

~~ambidue i piedi 100%~~

~~un alluce 5%~~

~~un altro dito del piede 3%~~

~~una falange dell'alluce 2,5%~~

~~una falange di altro dito del piede 1%~~

~~un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60%~~

~~un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 50%~~

~~un occhio 25%~~

~~ambidue gli occhi 100%~~

~~un rene 20%~~

la milza	10%
sordità completa ad un orecchio	10%
sordità completa ad ambedue gli orecchi	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale bilaterale	15%
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali	10%
vertebre dorsali	7%
dodicesima dorsale	12%
cinque lombari	12%
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, tenendo conto della diminuita

capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ART. 10 - Liquidazione del danno.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari.

Si precisa che in caso di disaccordo sulla natura, cause, conseguenze di entità delle lesioni, la vertenza è deferita, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici, di cui due nominati dalle parti (Società ed Assicurato) ed il terzo dai due precedenti o, in difetto, dall'ordine dei medici di Roma, città ove risiede il Collegio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo:

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti con lodo impegnativo per le parti e con dispensa da ogni formalità di legge.

ART. 11 - Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia viene prestata in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e non esime il Contraente dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.


ART. 12 - Diritto di surrogazione.

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916

Cod. Civ.

Acadina
S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Pier Luigi Casaletti)


Gennaro Pizzini



MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

TABELLA "B"



Allegato alla Convenzione generale per la copertura assicurativa dei rischi - di cui all'art.16, punto 3, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 - non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi.

GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" IN FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE GUIDINO I VEICOLI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per Assicurato: la persona fisica nel cui interesse è stipulato il contratto;
- per Beneficiari: gli eredi legittimi e/o testamentari;
- per Contraente :la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per Garanzia: il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
- per Indennizzo o Indennità: la somma che la SOCIETA' ASSICURATRICE eroga all'Assicurato e/o

H

L

Beneficiario in caso di sinistro;

- per Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;

- per Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in appresso e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti del Contraente alla guida di veicoli di proprietà dello Stato e/o delle Amministrazioni Pubbliche, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio ed aventi per conseguenza lesioni permanenti o decesso.

La garanzia è operante anche per gli infortuni dovuti ad imprudenze e negligenze gravi o sofferti in stato di malore o incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcoolici o psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni, nonché per gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione di servizio.

I capitali garantiti per ciascun conducente sono.



pari a Lire 200.000.000 (duecentomilioni) per il caso di morte e fino a Lire 200.000.000 (duecentomilioni) per il caso di invalidità permanente.

ART. 2 - Definizione di infortunio

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti direttamente ed esclusivamente a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ART. 3 - Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (art.80 e seguenti ed art. 94 del D.P.R. 15/6/1959 n.393) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo per servizio.

La garanzia non opera:

- per il caso di inabilità temporanea;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, "delirium tremens", alcoolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclu

sivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione.

ART. 4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal Contraente alla Società entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

ART. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla SOCIETÀ ASSICURATRICE.

ART. 6 - Criteri di indennizzabilità



La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro o sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

ART. 7 - Caso Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 8 - Caso Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche

successivamente alla scadenza della polizza, entro
due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è
calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, in proporzione al grado di inva-
lidità accertato, secondo i criteri e le percentua-
li seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

arto superiore	70 %
una mano o un avambraccio	50 %
un pollice	18 %
un indice	14 %
un medio	8 %
un anulare	8 %
un mignolo	12 %
una falange del pollice	9 %
una falange di altro dito della mano 1/3 del dito	
un piede	40 %
ambidue i piedi	100 %
un alluce	5 %
un altro dito del piede	3 %
una falange dell'alluce	2.5 %
una falange di altro dito del piede	1 %
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60 %
un arto inferiore all'altezza o al di sotto	

del ginocchio	50 %
---------------	------

un occhio	25 %
-----------	------

ambedue gli occhi	100 %
-------------------	-------

un rene	20 %
---------	------

la milza	10 %
----------	------

sordità completa di un orecchio	10 %
---------------------------------	------

sordità completa di ambedue gli orecchi	40 %
---	------

perdita totale della voce	30 %
---------------------------	------

stenosi nasale bilaterale	15 %
---------------------------	------

esiti di frattura amielica somatica da	
--	--

schiacciamento di vertebre cervicali.	10 %
---------------------------------------	------

vertebre dorsali	7 %
------------------	-----

dodicesima dorsale	12 %
--------------------	------

cinque lombari	12 %
----------------	------

esiti di frattura del sacro e del coccige.	
--	--

con callo deforme e dolente	5 %
-----------------------------	-----

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.

ART. 9 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari, previa sottoscrizione della quietanza.

ART. 10 - Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infortuni sul lavoro

La garanzia viene prestata in aggiunta all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e non esime il Contraente dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.

ART. 11 - Diritto di surrogazione

LA SOCIETA' ASSICURATRICE conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 Cod. Civ.

ART. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato nella presente tabella, e non previsto nella Convenzione generale di cui la presente tabella é parte integrante, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Accitalia
IL PRESIDENTE
(Pier Luigi Cassiotti)

G. Cassiotti



per copia conforme
IL PRIMO DIRIGENTE
D. ANDREA BUCCA

Ab

H

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
004/913	ACIREALE	BUA DR. VINCENZO	95024	VIA FELICE PARADISO 5	095/7649327	095/7649323	18189
004/106	ALBA	LOMBARDI DR. DONATO	12051	PIAZZA CRISTO RE	0173/284101	0173/284245	18190
004/104	ALESSANDRIA	DI TUORO DR. ANTONIO	15100	CORSO ROMA 52	0131/253849	0131/267263	18191
004/850	ANCONA	ALUIGI DR. LEO	60100	PIAZZA ROMA 17	071/206528	071/204384	18191
004/118	AOSTA	GRILLO DR. MICHELE	11100	AVENUE DU CONSEIL DES COMMISS 32	0165/236945	0165/238083	18394
004/803	AREZZO	DIOLORDI DR. SISTO	52100	VIA VITTORIO VENETO 49	0575/902517	0575/354867	18193
004/851	ASCOLI PICENO	BARBATO DR. BRUNO	63100	VIA CECI 7	0736/254657	0736/258054	18347
004/117	A S T I	RUSTICONE SIG. GIANCARLO	14100	VIA CAVOUR 26	0141/436911	0141/436953	18389
004/604	AVELLINO	MAZZARO DR. ANTONIO	83100	VIA CASCINO 8	0825/22410	0825/26862	18194
004/621	BARI	CHIERICO DR. LUIGI	70121	VIA PRINCIPE AMEDEO 25	080/5242744	080/5214128	18195

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
004/625	BARLETTA	DI TERLIZZI AVV. CLETO	70051	VIA MURA SPIRITO SANTO N.74	0883/518763	0883/518032	18196
004/616	BATTIPAGLIA	FARELLA RAG. VITO ANTONIO	84091	VIA T. DE DIVITIIS PAL. CAPRINO L/5	0828/344667	0828/344747	
004/306	BERGAMO	ADAMO P.I. SANTI	24100	VIA CAMOZZI 3	035/215341	035/226239	18197
004/105	BIELLA	TORELLO PICHETTO GEOM. GIANMARIA	13051	VIA P. MICCA PAL. VIAREGGIO	015/21375	015/34109	18198
004/501	BOLOGNA "1"	ETTORRE SIG. LUIGI	40124	GALLERIA DEI NOTAI 1	051/265863	051/238977	18199
004/514	BOLOGNA "2"	PATUELLI DR. UGO	40121	VIA S. GERVASIO 10	051/265629	051/225700	18348
004/460	BOLZANO	CICCOLINI SIG. IVO	39100	VIA OSPEDALE 2	0471/975071	0471/976073 COD. 18074	18200
004/305	BRESCIA	GHEZZI SIG. FAUSTO	25121	PIAZZA DELLA VITTORIA 11	030/42381	030/41314	18201
004/628	BRINDISI	PATISSO D.SSA RITA	72100	VIA SANTI 8/10 SC. E	0831/523243		18328
004/323	BUSTO ARSIZIO	ANZAGHI RAG. LUCIANO	21052	LARGO GIARDINI 1	0331/630355	0331/635330	18202

COD. AREA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
004/950	CAGLIARI	SAU DR. VINCENZO	09100	VIA SORRINO 57	070/670227	070/662981	18203
004/903	CALTANISSETTA	URSO SIG. MICHELE	93100	CORSO V. EMANUELE 109	0934/21401	0934/581611 COD.18707	18204
004/513	CARPI	MOGGI SIG. AUGUSTO	41012	VIA NOVA 2/A	059/642077	059/6414336	18205
004/811	CARRARA	BALDONI DR. DANIELE	54033	PIAZZA GARBALDI 1	0585/777317	0585/75022	18206
004/515	CASALECCHIO DI RENO	BALDASSARI DR. FEDERICO	40033	VIA NINO BIXIO 4	051/578602	051/6130480	18207
004/603	CASERTA	CORCIONE SIG. CARLO	81100	CORSO GIANNONE 50	0823/355285	0823/320996	18208
004/725	CASSINO	MARRESE P.I. CARMINE	03043	VIA E. DE NICOLA 61	0776/312279	0776/277978	18209
004/902	CATANIA	CALLUORI DR. MICHELE	95131	CORSO SICILIA 97	095/310827	095/7150010	18210
004/673	CATANZARO	BONIFATI P.I. MAURIZIO	88100	PIAZZA BASIL. IMMACOLATA N.6	0961/744752	0961/746631	18393
004/763	CHIETI	DI MEDIO RAG. GIOVANNI	66100	VIA B. SPAVENTA 16	0871/66395	0871/63783	18372

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
004/733	CIVITAVECCHIA	BRIZZI RAG. MAURIZIO	00053	VIA G. CARDUCCI 39	0766/502379	0766/34364	18211
004/303	COMO	NEUMARKER DR. RICCARDO	22100	VIA RECCHI 11	031/575158	031/380302	18212
004/651	COSENZA	NICELI DR. ATTILIO	87100	VIA TRENTO 32	0984/790245	0984/75852	18213
004/325	CREMONA	FRANCO DR. VINCENZO	26100	PIAZZA ROMA 27	0372/461712	0372/457719	18214
004/674	CROTONE	COCCIA TORALDO DR. FEDERICO	88074	VIA XXV APRILE 157	0962/931746	0962/27187	18400
004/102	CUNEO	LOSPINUSO DR. PIETRO	12100	VIA SILVIO PELLICO 2	0171/66943	0171/698706	18215
004/326	DARFO BOARIO T.	SPAZIANI RAG. LUCIANO	25047	PIAZZA LORENZETTI 15	0364/535233	0364/531009	18216
004/810	EMPOLI	BIANCHI SIG. PIERO	50053	VIA VERDI 46	0571/710380	0571/74221	18217
004/855	FERRIANO	SANNIPOLI DR. GIUSEPPE	60044	PIAZZALE MATTEOTTI 21	0732/23951	0732/4139	18218
004/508	FERRARA	DE LUCA DR. NICOLO'	44100	LARGO CASTELLO 28	0532/49847	0532/49701	18219

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
004/801	FIRENZE "1"	TESTI SIG. RAFFAELLO	50122	PIAZZA STAZIONE 3	055/216516	055/2381835	18220
004/809	FIRENZE "2"	VELLA DR. CARLO	50123	LARGO FRATELLI ALINARI 4	055/2302786	055/2381835	18387
004/623	FOGGIA	D'UVA DR. GIANCARLO	71100	PIAZZA XI SETTEMBRE 17	0881/677026	0881/622703	18221
004/871	FOLIGNO	CESARETTI SIG. CARLO	06034	VIA UMBERTO I° 7	0742/356255	0742/358733	18222
004/503	FORLI'	RUCCI SIG. COSTANZO	47100	VIA BRUNI 1	0543/20030	0543/33156	18223
004/707	FRASCATI	MILANESI SIG. VITTORIO	00044	VIA B. DIAZ 17	06/9425122	06/9427082	18224
004/605	FRATTAMAGGIORE	MARCHESE RAG. MARCELLO	80027	PIAZZA PEZZULLO PAL. CASTALDO	081/8341127	081/8341105	18225
004/706	FROSINONE	MAIORANO SIG. FABRIZIO	03100	VIA MARCO MINGHETTI 11	0775/211784	0775/211881	18226
004/201	GENOVA "1"	LUPU DR. BENEATO	16121	PIAZZA DANTE 6	010/594645	010/540595	18227
004/205	GENOVA "2"	MOSCATO DR. FRANCO	16121	PIAZZA DANTE 6	010/565038	010/540595	18391

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL CODI
004/812	GROSSETO	BATTINI DR. ROBERTO	58100	VIA CARDOCCI 43	0564/415867	0564/415138	1831
004/512	IMOLA	CASADIO SIG. PARIDE	40026	VIA CAVOUR 63	0542/30111	0542/30742	1822
004/204	IMPERIA	ALBRIZIO DR. TOMMASO	18100	VIA DELLA REPUBBLICA 19	0183/272998	0183/272723	18229
004/762	L'AQUILA	COZZA DR. DOMENICO	67100	PORTICI SAN BERNARDINO 2	0862/28677	0862/61018	18230
004/704	LATINA	DE RUGGIERI SIG. CORRADO	04100	PIAZZA DANTE 5	0773/479971	0773/661438	18231
004/624	LECCE	FIORDIPONTI GEOM. ROBERTO	73100	PIAZZA A. IMPERATORE 16	0832/300092	0832/309913	18232
004/321	LECCO	CASILE DR. FRANCESCO	22053	PIAZZA A. MANZONI 7	0341/287103	0341/360103	18233
004/310	LEGNANO	GALLI DR. SANTINO	20025	VIA S. DOMENICO 1	0331/597749	0331/454911	18234
004/805	LIVORNO	PILLITU DR. RICCARDO	57100	VIA DI FRANCO 9	0586/893377	0586/882446	18235
004/308	LODI	PETULLA' SIG. GIANFRANCO	20075	VIA PAOLO GORDINI 40	0371/422985	0371/426440	18236

CD. NTA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
04/804	LUCCA	SANTILLI SIG. MARCELLO	55100	VIA BECCHERIA 29	0583/46359	0583/491531	18237
04/852	MACERATA	GALLO SIG. GUGLIELMO	62100	PIAZZA LIBERTA' 25	0733/237934	0733/235901	18238
04/319	MANTOVA	MAROGNOLLI RAG. AZIO	46100	VIA CHIASSI 2/B	0376/355075	0376/367301	18239
04/652	MATERA	TROISI RAG. GENARO	75100	VIA LUCANA 122	0835/335835	0835/335775	18240
04/905	MESSINA	BALSAMO DR. VINCENZO	98100	VIA DOGALI IS. 229	090/694999	090/2936980	18241
04/328	MILANO INF/PALATTE	DAL PRATO DR. GIANFRANCO	20124	VIA AGNELLO 8	02/86465089	02/76001723 COD. 18616	18242
04/327	MILANO RCA/ARD	GEREMIA DR. CARLO	20129	PIAZZALE DATEO 2	02/70100423	02/711217 COD. 18615	18373
04/330	MILANO RCC/GRANDI ENFI	CAMPAGNANO DR. MARIO	20121	VIA AGNELLO 8	02/877847	02/8523204	18244
04/331	MILANO RECUPERO RIVULGE	RUGANI SIG. ROBERTO	20121	VIA AGNELLO 8	02/8523240		18243
04/502	MODENA	LIBERATI SIG. PAOLO	41100	PIAZZA MATTEOTTI 13	059/211763	02/224300	18247

COO. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TE. COD.
004/112	MONCALIERI	ZANNONI GEOM. NADIO	10024	VIA CATTANEO 7	011/6828049	011/6966241	182
004/302	MONZA	FERRARI RAG. FLORIANO	20052	VIA CAMPINI 1	039/321637	039/321974	182
004/601	NAPOLI "1"	AMIRANTE SIG. IGINO	80134	PIAZZA S. D'ACQUISTO 32	081/5511212	081/5516101	182
004/614	NAPOLI "2"	SALITO SIG. RAIMONDO	80121	VIA S. PASQUALE A CHIARA n. 55	081/415555	081/413003	182
004/103	NOVARA	TAGLIARETTI P.I. MASSIMO	28100	CORSO CAVOUR 4	0321/35778	0321/399382	1825
004/953	ORISTANO	D'UGGENTO DR. FRANCESCO	09170	VIA CARDUCCI 19	0783/300110	0783/303293	1838
004/403	PADOVA	BIASIN GEOM. GIORGIO	35100	PIAZZA INSURREZIONE 1	049/663467	049/8750904	1825
004/901	PALERMO	MESSINA SIG. FRANCO	90141	PIAZZA UNGHERIA 73	091/6113086	091/325633	1825
004/504	PARMA	BERTOZZI DR. CARLO	43100	BORGO S. BIAGIO 2	0521/286387	0521/239028	1825
004/304	PAVIA	NANNINI RAG. ALVARO	27100	CORSO CAVOUR 59	0382/21016	0382/21016	18258

COD. AREA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
004/703	PERUGIA	SCATTONI RAG. MAURO	06100	VIA BAGLIONI 23	075/5722116	075/5731676	18259
004/854	PESARO	ALBRIGI P.I ALFIERO	61100	VIA BRANCA 54	0721/64008	0721/68360 COD.18709	18260
004/760	PESCARA	DE ROSA DR. FILIPPO	65100	CORSO V. EMANUELE 310	085/4210214	085/4216493	18261
004/507	PIACENZA	ALBERTI DR. GIUSEPPE	29100	PIAZZA CAVALLI 68	0523/29873	0523/26952	18262
004/802	PISA	COSTANTINO RAG. PIERVINCENZO	56100	VIA TURATI 7	050/49102	050/28275	18263
004/814	PISTOIA	TAGLIASACCHI DR. GIUSEPPE	51100	VIA C. TRINCI 2	0573/368450	0573/31718	18264
004/482	PORDENONE	CAPARRA DR. SALVATORE	33170	PIAZZA OTTOBONI 10	0434/522167	0434/522168	18265
004/806	PRATO	ROVERETO SIG. MARCELLO	50047	VIALE VITTORIO VENETO 22	0574/433427	0574/42141	18267
004/506	RAVENNA	SARAZANI RAG. MASSIMO	48100	VIA CORRADO RICCI 29	0544/39230	0544/39566	18268
004/671	REGGIO CALABRIA	FANTO' DR. PIETRO	89100	VIA DIANA 6	0965/812672	0965/812672	18269

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TELECOOD
004/505	REGGIO EMILIA	GOZZI SIG. SERGIO	42100	VIA GUIDO DA CASTELLO 2	0522/41735	0522/439353	182
004/729	RIETI	FIGORILLI GEOM. NAZZARENO	02100	VIA TANCREDI 22	0746/498023	0746/270389	183
004/517	RIMINI	DONNINI P.A. GIORGIO	47037	VIA BERTANI 42	0541/27372	0541/52184	182
004/708	ROMA F.C.V.S.	DELLO IOIO DR. MARIO	00141	VIA PRATI FISCALI 201	06/8125227	06/88640133	
004/741	ROMA INF/MALATTIE	NARDINI DR. CARLO	00198	VIA S. COSTANZA 11	06/8606157	06/8606226	
004/723	ROMA ARD/REG	DE IULIO DR. FRANCESCO	00187	VIA DEI MARONITI 40	06/6793187	06/6789849	
004/722	ROMA GRANDI ENTI	MESSINA DR. ANTONIO	00198	V.LE R. MARGHERITA 279	06/44231070	06/8440162	
004/724	ROMA AGENZIA CENTRALE	MULIERI RAG. ROBERTO	00198	VIALE REGINA MARGHERITA - n. 279 -	06/44230400	06/8440162	
004/728	ROMA AGENZIA FF.M.	MUGIONE GIUSEPPE	00198	VIA OMBONE 2/G	06/8547832	06/8553760	
004/713	ROMA CONVENZIONI PD.FS	LUSTRI RAG. SERIO	00154	VIA BABOERO 67	06/5115944		

D. NIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
M/716	ROMA CONVENZIONE FF. SS.	FILLO GEOM. FRANCO	00154	VIA RADOERO 67	06/5135950		
M/714	ROMA VEICOLI D. STATO	MELANDRI GEOM. LUCIANO	00192	VIA TUNISI 4	06/39723815	06/39723858	
M/710	ROMA R.C.A.	CHIRENTI SIG. LEONARDO	00198	VIA DI S. COSTANZA 11	06/8606225	06/8606207	
M/731	ROMA OSTIA LIDO	CAPEZZONE DR. PIERGIOORGIO	00121	VIA ISOLE DEL CAPO VERDE n. 274	06/5691930	06/5614336	
M/463	ROVERETO	BERTOLI SIG. ENRICO	38068	CORSO ROSMINI 80/A	0464/438769	0464/437195	18392
M/411	ROVIGO	LORI RAG. FRANCO	45100	CORSO DEL POPOLO 161	0425/27188	0425/27185	18403
M/602	SALERNO	IZZO DR. ALBERTO	84100	VIA SS. M. SALERNITANI n. 24	089/253595	089/220673	18272
M/951	SASSARI	CAMPANA RAG. ANTONIO	07100	VIALE UMBERTO I 28	079/231160	079/231160	18273
M/518	SASSUOLO	SUGAMELE RAG. MAURO	41094	VIA MAZZINI 329	0536/882372	0536/882278	18074
M/202	SAVONA	LAZZARETTI GEOM. WALTER	17100	PIAZZA SAFFI 4	019/37676	019/821661	18274

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL CODI
004/813	SIENA	RANUCCI P.I. ROMOLO	53100	VIA PIAN D'OVILE 27	0577/280444	0577/281315	1827
004/904	SIRACUSA	MESSINA DR. FRANCESCO	96100	VIA ARSENALE - PAL. INA	0931/61053	0931/21255	1827
004/307	SONDRIO	PORZIO DR. MARCO	23100	VIA CAIMI 6	0342/219634	0342/216432	1827
004/622	TARANTO	D'ANTONA SIG. PAOLO	74100	VIA ANFITEATRO 37	099/432143	099/434133	1827
004/870	TERNI	CAMILLI SIG. GIOVANNI	05100	PIAZZA EUROPA 19	0744/409062	0744/44134	1827
004/734	TIVOLI	MARIANECCI SIG. ALESSANDRO	00019	VIA DEL TREVIO 84	0774/330276	0774/330866	1837
004/111	TORINO RCA/ARD	GIANASSO DR. LORENZO	10123	VIA ROMA 101	011/5622673	011/5622120	18286
004/119	TORINO ENR/PAL/ROG/ENEL	DE LORENZI GECM. ANDREA	10123	VIA ROMA 101	011/530166		18286
004/114	TORINO GRANDI ENEL	TESTA SAC. LUIGI	10121	VIA ANDREA DORIA 12	011/8170077	011/8170087	18286
004/910	TRAPANI	GIACALONE DR. ROSARIO	91100	VIA GARIBALDI 25	0923/26695	0923/29520	18286

DD. NIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL. CODIF.
04/461	TRENTO	SCOZZAFAVA DR. FILIPPO	38100	VIA PARADISI 15/5	0461/986514	0461/980271	18287
04/324	TREVIGLIO	DAMASI DR. FRANCESCO	24047	VIA ARMANDO DIAZ 1	0363/47225	0363/301760	18359
04/404	TREVISO	MESPOLO DR. MAURIZIO	31100	LARGO DI PORTA ALTINIA n. 23	0422/543668	0422/547651	18288
04/480	TRIESTE	BENCI DR. FRANCESCO	34133	VIA CARDUCCI 2	040/364502	040/364298	18289
04/406	UDINE	TAGEO GEOM. VINCENZO	33100	VIA NAZARIO SADRO 1	0432/503904	0432/507184	18290
04/309	VARESE	SIGNORELLI RAG. VINCENZO	21100	VIA NUCCIA CASULA 17	0332/283143	0332/241883	18291
04/402	VENEZIA	VIERO DR. ERMINDIO	30124	VIA XXII MARZO 2093	041/5221421	041/5203387	18292
04/116	VERBANIA	ARBELLIA DR. MASSIMO	28044	PIAZZA SAN VITTORE 7	0323/53964	0323/402276	18390
04/401	VERONA	PICICCI SIG. GIUSEPPE	37122	CORSO PORTA NUOVA 11	045/590428	045/8003996	18293
04/405	VICENZA	LOSACCO GEOM. SILVANO	36100	VIALE MILANO 14 - SC. A	0444/543936	0444/542436	18294

COD. ANIA	SEDE ISPETTIVA	TITOLARE	C.A.P.	INDIRIZZO	TELEFONO	TELEFAX	TEL CODI
004/705	VITERBO	COSTA RAG. GIORGIO	01100	VIA MARCONI 10	0761/325202	0761/303077	182